Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 15 aprile 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 11 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1972, registro n. 7 Difesa, foglio n. 115

ZOLESE Luigi, nato a La Spezia il 29 dicembre 1895, distretto militare di Massa Carrara. — Gli sono ripristinate, dal 20 luglio 1964, le medaglie di bronzo al valor militare concesse con decreto luogotenenziale 16 marzo 1916; decreto luogotenenziale 19 aprile 1917; regio decreto 19 agosto 1921 e successivamente revocate con notificazione pubblicata nel Bollettino ufficiale 1953, dispensa 2ª, pagina 223, nonchè le distinzioni onorifiche di guerra.

(4687)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **124.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo ad acquistare un immobile.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo viene autorizzata ad acquistare, dal dott. Quagliotti Franco, un appezzamento di terreno sito in comune di Arezzo, località « Mugliano », della superficie di Ha. 2.63.60 circa al prezzo di L. 10.500.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 113 del 19 febbraio 1971.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 16. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **125.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Mantova ad acquistare un immobile.

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Mantova viene autorizzata ad acquistare l'immobile di proprietà demaniale ex p.n.f. « Michele Bianchi », posto in largo Pradella di Mantova, al prezzo di lire 72.000.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 10/8 del 7 gennaio 1971.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 28. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971 in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente la nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 25 gennaio 1971-24 gennaio 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono state apportate modificazioni al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1971, con il quale il dott. Vincenzo Scipioni è stato nominato consigliere della Corte dei conti a decorrere dal 1° gennaio 1972;

Considerato che a seguito di tale nomina il predetto dott. Vincenzo Scipioni, membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi della lettera *f*) del citato art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, viene, dalla medesima data del 1° gennaio 1972, a cessare di far parte dei ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per cui occorre procedere alla sua sostituzione nel citato consiglio di amministrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1972 e fino al 24 gennaio 1974, il dott. ing. Mario Borgia, direttore centrale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 23, lettera *f*), della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, in sostituzione del dott. Vincenzo Scipioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1972
Registro n. 7 *Poste e telecom., foglio n.* 391

(5611)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1972.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 221, con il quale il dott. Giorgio Tomasinelli fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 14 ottobre 1971 con la quale il dott. Giorgio Tomasinelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 18 ottobre 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro de-

legato alla vigilanza della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 18 ottobre 1971, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Giorgio Tomasinelli dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1972

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1972
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 267

(5426)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro nel Consiglio superiore della aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1969 concernente il rinnovo della composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Vista la nota n. 1/2362 in data 27 gennaio 1972, con la quale il Ministero della difesa ha comunicato che il generale B.A. in SPAD Giuseppe Piseddu, non è più in grado di adempiere all'incarico di membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in quanto è stato collocato in congedo in data 2 gennaio 1972 per raggiunti limiti di età, e ha designato, in sostituzione, il generale B.A. in SPAD Giacinto Schicchi;

Ritenuta la necessità di provvedere in ordine alla suddetta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

Il generale B.A. in SPAD Giacinto Schicchi è nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in sostituzione del generale B.A. in SPAD Giuseppe Piseddu.

Il presente decreto ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1972

LEONE

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1972
Registro n. 3 bilancio Trasporti, foglio n. 284

(5425)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1972.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del consiglio d'amministrazione dell'« Istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione Luigi Luzzatti ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764, che ha riconosciuto come ente morale l'« Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale »;

Visto il regio decreto 16 aprile 1934, n. 774, con il quale detto istituto è stato trasformato in « Istituto superiore di studi cooperativi, del lavoro e della previdenza »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1970, n. 411, con il quale l'ente in questione ha assunto la denominazione di « Istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione Luigi Luzzatti » e ne è stato approvato il nuovo statuto;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1972 con il quale è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'istituto predetto;

Considerato che il dott. Silvano Scaiola, nominato membro effettivo del consiglio d'amministrazione in rappresentanza delle associazioni professionali a carattere nazionale più rappresentative dei lavoratori, e il dottor Gaetano Bongiovanni, nominato membro supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

Viste le designazioni a tal fine effettuate;

Decreta:

Il sig. Enzo Leolini è nominato membro effettivo del consiglio d'amministrazione dell'« Istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione Luigi Luzzatti » in rappresentanza delle associazioni professionali a carattere nazionale più rappresentative dei lavoratori e in sostituzione del dott. Silvano Scaiola dimissionario.

Il dott. Lamberto Siniscalchi è nominato membro supplente del consiglio d'amministrazione dell'istituto predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sostituzione del dott. Gaetano Bongiovanni dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5633)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di variante e relativa declassificazione tra le comunali del tratto dismesso in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 7539/2788 del 13 ottobre 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha deliberato la declassificazione a comunale del tratto

della strada provinciale Taneto-Castelnuovo Sotto, da Cà Rainusso alla strada statale n. 9 in comune di Gattatico e la classificazione a provinciale della nuova variante della strada provinciale medesima, che si collega leggermente più ad est alla suddetta strada statale n. 9;

Visto il voto n. 1106 del 20 luglio 1971 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente in proposito;

Ritenuto, pertanto, che i suddetti due tronchi di strada possono essere rispettivamente il primo declassificato da provinciale e classificato comunale ai sensi dell'art. 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed il secondo classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la variante al tratto iniziale della strada provinciale « Taneto-Castelnuovo Sotto », dell'estesa di km. 0 + 800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale ed il tratto dismesso compreso tra la strada statale n. 9 e Cà Rainusso è declassificato da provinciale a comunale entrando a far parte del novero delle strade del comune di Gattatico, dell'estesa di km. 1 + 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(5605)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Autorizzazione alla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad operare su tutto il territorio nazionale, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, recante incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata legge n. 623, il quale prevede che i finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 8 febbraio 1971, n. 78, con la quale la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è stata autorizzata ad esercitare il credito industriale su tutto il territorio nazionale;

Vista la richiesta della sezione di credito industriale del Banco di Sicilia intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare operazioni con i benefici della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale;

Ritenuta la necessità di accordare la suddetta autorizzazione con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

La sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad effettuare operazioni su tutto il territorio nazionale, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

(5428)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Indicazione degli istituti di credito fondiario ed edilizio e degli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante provvedimenti per l'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Visto in particolare l'art. 5, ultimo comma, della citata legge n. 865 il quale stabilisce che, ai fini della predisposizione, da parte del comitato per l'edilizia residenziale, del programma triennale di cui al precedente art. 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indichi, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore di tale legge, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla legge stessa;

Viste le domande con cui gli istituti di credito e gli enti indicati nell'art. 1 del presente decreto hanno chiesto di essere designati a compiere le operazioni di mutuo previste dalla cennata legge n. 865, indicando, in via di massima, l'importo complessivo dei mutui che intendono concedere e le relative condizioni;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di provvedere all'indicazione dei suddetti istituti di credito ed enti, ai fini di adempiere sollecitamente, nei termini prescritti, a quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono indicati ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla medesima legge i seguenti istituti di credito ed enti:

Istituti di credito fondiario ed edilizio:

Istituto di credito fondiario della Liguria;

Istituto di credito fondiario della Toscana;

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta;

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige;

Istituto di credito fondiario della regione marchigiana;
Istituto di credito fondiario delle Venezie;
Istituto italiano di credito fondiario;
Credito fondiario società per azioni;
Istituto nazionale di credito edilizio;
Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario;
Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia;
Sezione di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro;
Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico Sezione credito fondiario;
Sezione autonoma di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena;
Banco di Sardegna Sezione autonoma di credito fondiario;
Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde;
Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna;
Cassa di risparmio di Roma Gestione credito fondiario;
Cassa di risparmio di Gorizia - Sezione di credito fondiario;
Cassa di risparmio V. E. per le province siciliane Gestione di credito fondiario;
Gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

Casse di risparmio e Monti di credito su pegno:
Cassa di risparmio di Asti;
Cassa di risparmio di Puglia;
Cassa di risparmio di Biella;
Cassa di risparmio di Carpi;
Cassa di risparmio di Cento;
Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania;
Cassa di risparmio di Cuneo;
Cassa di risparmio di Forlì;
Cassa di risparmio di Fossano;
Cassa di risparmio di Genova e Imperia;
Cassa di risparmio di Imola;
Cassa di risparmio della provincia di L'Aquila;
Cassa di risparmio di Lugo;
Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola;
Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto;
Cassa di risparmio di Piacenza;
Cassa di risparmio di Pisa;
Cassa di risparmi e depositi di Prato;
Cassa di risparmio di Ravenna;
Cassa di risparmio di Rimini;
Cassa di risparmio di Saluzzo;
Cassa di risparmio di San Miniato;
Cassa di risparmio di Savigliano;
Cassa di risparmio di Savona;
Cassa di risparmio della provincia di Teramo;
Cassa di risparmio di Torino;
Cassa di risparmio di Tortona;
Cassa di risparmio di Trieste;
Cassa di risparmio di Udine e Pordenone;
Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno Istituto interprovinciale;
Cassa di risparmio di Vignola;
Cassa di risparmio di Volterra;
Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino;
Cassa di risparmio della provincia di Chieti;
Cassa di risparmio di Cesena;
Cassa di risparmio di Firenze;
Cassa di risparmio di Modena;
Cassa di risparmio di Perugia;
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia;
Cassa di risparmio di Rieti;
Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza;
Banca del monte di Lugo;
Banca del monte di Bologna e Ravenna;
Banca del monte di Parma.

Enti:
Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione.

E' designata ad effettuare le operazioni di mutuo previste dalla citata legge n. 865 anche la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Gli istituti di credito e gli enti di cui all'articolo precedente effettueranno le operazioni di mutuo previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la loro attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

(5427)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 25 marzo 1972

(5313) p. *Il Ministro*: BIAGIONI

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.

Proroga della sostituzione temporanea del direttore generale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente la delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1966, n. 257, contenente norme sulla organizzazione degli enti di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1962 col quale il dott. Lino Mulas è stato nominato direttore generale dell'ETFAS Ente di sviluppo in Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1972, con il quale il dott. Romano Bertolotti viene incaricato di sostituire, per i motivi indicati in premessa del medesimo decreto, il dott. Lino Mulas, direttore generale dell'ETFAS, per un periodo di 45 giorni, decorrente dal 1° febbraio 1972;

Vista la lettera prot. n. 513/Segret., in data 7 marzo 1972, con la quale il presidente dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, chiede che l'incarico al dottor Romano Bertolotti, allo scadere del periodo di 45 giorni fissato con il citato decreto in data 15 febbraio 1972, sia prolungato di altri 90 giorni, permanendo lo stato di indisponibilità per motivi di salute del direttore generale;

Visto il combinato disposto dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Ritenuto di dover prorogare di altri 90 giorni l'incarico di sostituzione del direttore generale al dott. Romano Bertolotti, onde assicurare ininterrottamente la completa funzionalità dell'ente;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Romano Bertolotti è incaricato di sostituire il dott. Lino Mulas, direttore generale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, per un ulteriore periodo di 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo fissato con il decreto ministeriale 15 febbraio 1972, citato in premessa.

Roma, addì 28 marzo 1972

(5632) *Il Ministro*: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, 27 marzo 1956, n. 718 e 4 luglio 1967, n. 785, con i quali è stato approvato e modificato il vigente statuto;

Viste le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dal presidente, dalla maggioranza dei membri del consiglio generale e dai membri del comitato esecutivo dell'ente predetto;

Considerato che a seguito di tali dimissioni si è determinata la carenza funzionale dell'ente e che, per la manifesta impossibilità dell'ente stesso di poter conseguire i propri fini, è in corso la prescritta procedura per il suo scioglimento e la sua messa in liquidazione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria dell'ente anche in relazione allo scioglimento ed alla liquidazione dell'ente medesimo;

Visto l'art. 17 dello statuto del predetto ente;

D'intesa con l'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana;

Decreta:

Il sig. Portale Placido è nominato commissario dell'Ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, per i motivi e con i compiti indicati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(5624)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto n. 79 del 18 settembre 1967, con il quale l'amministrazione comunale di Argenta ha deliberato di classificare comunale la strada di bonifica denominata « Val d'Albero 2° tronco »;

Visto il voto n. 1112 del 20 luglio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che detta strada può essere classificata comunale ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada indicata nelle premesse, dell'estesa di km. 1 + 440, è classificata comunale entrando a far parte del novero delle strade del comune di Argenta (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(5604)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r. l. « C.R.A.L. - Esercizio romana gas », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 27-29 settembre e 11 ottobre 1971 nei confronti della società cooperativa a r. l. « C.R.A.L. Esercizio romana gas », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r. l. « C.R.A.L. - Esercizio romana gas », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gazzilli in data 29 settembre 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ragioniere Alessandro Rulli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5751)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1972.

Autorizzazione alla società per azioni Lloyd europeo di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in vari rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda del Lloyd europeo di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda, e in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità ed ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Il Lloyd europeo di assicurazioni e riassicurazioni, società per azioni, con sede in Roma, è autorizzato ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, cristalli, danni acque, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), pioggia, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 31 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(5625)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Falco Luigi di Cardito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Falco Luigi di Cardito (Napoli), per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 29 gennaio 1972, a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Falco Luigi di Cardito (Napoli), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6074)

DECRETO PREFETTIZIO 25 gennaio 1972.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Catanzaro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Ravvisata la necessità di procedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità scaduto per decorso triennio;

Viste le designazioni degli uffici e degli organi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Udito il parere del medico provinciale espresso con lettere n. 12116 del 6 novembre 1971 e n. 14133 dell'11 dicembre 1971;

Visto il precitato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per la provincia di Catanzaro, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

Presidente:

Il prefetto o chi ne fa le veci.

Componenti:

Il medico provinciale di Catanzaro;

Il veterinario provinciale di Catanzaro;

Il presidente del tribunale di Catanzaro;

L'ingegnere capo del genio civile della provincia di Catanzaro;

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro;

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Catanzaro;

Il colonnello medico direttore dell'ospedale militare di Catanzaro;

L'ufficiale sanitario del comune di Catanzaro;

Casale dott. Bonaventura, da Catanzaro, medico condotto designato dalla sezione provinciale di Catanzaro dell'Associazione nazionale medici condotti;

Il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Il direttore della sezione chimica dello stesso laboratorio;

Il presidente dell'ospedale civile di Cantanzaro;

Il direttore sanitario dell'ospedale civile di Catanzaro;

Spadea dott. prof. Giuseppe, primario dell'ospedale civile di Catanzaro;

Basso dott. prof. Gaetano, primario chirurgo dell'ospedale civile di Catanzaro;

Frontera dott. Francesco, da Catanzaro, Pingitore dott. Luigi (pediatra), da Vibo Valentia e Mussari dottor Andrea, da Catanzaro, dottori in medicina e chirurgia designati dall'ordine dei medici chirurghi della provincia di Catanzaro;

Pittelli avv. Domenico, da Catanzaro, esperto nelle materie amministrative, designato dall'ordine degli avvocati e procuratori di Catanzaro;

Principato ing. Francesco e Riggio ing. Giuseppe, ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera, designati dall'ordine degli ingegneri della provincia di Catanzaro;

Capocasale dott. Pietro, designato quale proprio rappresentante dall'ordine dei medici-chirurghi della provincia di Catanzaro;

Frontera dott. Antonio, designato quale proprio rappresentante dall'ordine dei veterinari della provincia di Catanzaro;

Rizzo Rosaria, designata dal collegio delle ostetriche della provincia di Catanzaro;

Cimetta Maria Domenica, designata dal collegio delle infermiere professionali e assistenti sanitarie visitatrici;

Cognetti dott. Giuseppe, designato dall'ordine dei farmacisti di Catanzaro;

Giuffrè Domenico, designato dal collegio dei tecnici di radiologia medica della provincia di Catanzaro;

Pollice dott. Gennaro, in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

Guerrieri dott. Salvatore, in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.;

Jannelli dott. Giovanni, in rappresentanza dello I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Ivan Notarianni, funzionario del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale di Catanzaro.

Catanzaro, addì 25 gennaio 1972

Il prefetto: MASTROLILLI

(5436)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Varianti al piano di ricostruzione del comune di Camandona

Con decreto in data 25 marzo 1972, n. 9629, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte sono state approvate, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, le varianti del piano di ricostruzione del comune di Camandona, adottate dal comune stesso con deliberazione n. 11 del 26 febbraio 1972.

(5594)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 884, in data 23 marzo 1972, il comm. Mario Platti è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia.

(5589)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 873, in data 23 marzo 1972, il dott. Paolo De Tullio è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia.

(5590)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 880, in data 23 marzo 1972, il prof. Nazzareno Capoccioni è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo.

(5591)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 877, in data 23 marzo 1972, l'avv. Luigi Cribari è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza.

(5592)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 890 del 23 marzo 1972 il dott. Antonio Conzales è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta.

(5593)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Legnano

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1972, n. 6441, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Legnano.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5653)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Vigatto

Con decreto 10 dicembre 1971, n. 418, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del torrente Cinghio, località podere « Ca Nova », del comune di Vigatto (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappali 72 (Ha. 0.40.50) e 73 (Ha. 0.07.00), della superficie complessiva di Ha. 0.47.50, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000, vistato il 1° marzo 1971, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5656)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Gualtieri

Con decreto 22 novembre 1971, n. 415, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni dell'ex Cavo Fossa Marza, frazione S. Vittoria del comune di Gualtieri (Reggio Emilia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40, mappali 3240 (Ha. 0.05.40); 6870-*a* (Ha. 0.01.63); 6870-*b* (Ha. 0.01.61); 6870-*c* (Ha. 0.01.60); 6870-*d* (Ha. 0.01.56); 6869 (Ha. 0.01.82); 6901 (0.02.18); 6902 (Ha. 0.04.41); 6867-*a* (Ha. 0.01.05); 6867-*b* (Ha. 0.01.12); 6867-*c* (Ha. 0.01.05); 6867-*d* (Ha. 0.01.05); 6866 (Ha. 0.01.15); 5932 (Ha. 0.23.22); al foglio n. 41 mappali 6461 (Ha. 0.02.31); 6458 (Ha. 0.02.20); 6459 (Ha. 0.02.20); 6460 (Ha. 0.00.55); 5899 (Ha. 0.04.60); 5900 (Ha. 0.01.40) della superficie di Ha. 0.62.11 e indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 febbraio 1970 in scala 1:2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5585)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Pontedera

Con decreto 10 dicembre 1971, n. 492, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in località « Borra » del comune di Pontedera (Pisa), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 35, mappale 41, della superficie di mq. 430, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 16 gennaio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5586)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 14 dicembre 1971, n. 494, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappale 281, della superficie di mq. 100 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 aprile 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5587)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bondeno

Con decreto 26 ottobre 1971, n. 337, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno in comune di Bondeno (Ferrara), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 162, mappali 28 (mq. 12.250) e 65 (mq. 2.900), della superficie complessiva di mq. 15.150, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 24 agosto 1970, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Ferrara; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5588)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Montebelluna ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/84/6, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Carretta », di Montebelluna (Treviso), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale civile di Montebelluna (Treviso).

(5444)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Sarzana ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/39-2/1096, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Sarzana (La Spezia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(5445)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Belluno ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/10/3, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Belluno è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(5446)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 marzo 1972, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 agosto 1972.

(5652)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 13 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,10	583,10	583,20	583,10	583,10	583,10	583,20	583,10	583,10	583 —
Dollaro canadese	584,80	584,80	584,50	584,80	584,30	584,80	584,75	584,80	584,80	584,70
Franco svizzero	151,515	151,515	151,48	151,515	151,50	151,50	151,56	151,515	151,51	151,50
Corona danese	83,40	83,40	83,40	83,40	83,30	83,40	83,42	83,40	83,40	83,40
Corona norvegese	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,51	88,50	88,50	88,50
Corona svedese	121,96	121,96	121,98	121,96	121,90	121,96	121,97	121,96	121,96	121,95
Fiorino olandese	181,95	181,95	182 —	181,95	181,90	181,95	181,96	181,95	181,95	181,95
Franco belga	13,234	13,234	13,23	13,234	13,24	13,23	13,2375	13,234	13,23	13,22
Franco francese	115,84	115,84	115,90	115,84	115,70	115,84	115,87	115,84	115,84	115,80
Lira sterlina	1522 —	1522 —	1522 —	1522 —	1522 —	1522 —	1522,50	1522 —	1522 —	1522 —
Marco germanico	183,69	183,69	183,70	183,69	183,80	183,68	183,68	183,69	183,69	183,68
Scellino austriaco	25,2525	25,2525	25,26	25,2525	25,27	25,25	25,26	25,2525	25,25	25,25
Escudo portoghese	21,63	21,63	21,60	21,63	21,60	21,63	21,615	21,63	21,63	21,60
Peseta spagnola	9,0325	9,0325	9,0350	9,0325	9,025	9,03	9,035	9,0325	9,03	9 —

Media dei titoli del 13 aprile 1972

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
» 5 % (Ricostruzione)	93,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
» 5 % (Città di Trieste)	94,55
» 5 % (Beni esteri)	94,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94 —
» 5,50 % » » 1968-83	93,925
» 5,50 % » » 1969-84	93,95
» 6 % » » 1970-85	99,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	97,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97 —
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	96,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,15
Dollaro canadese	584,775
Franco svizzero	151,537
Corona danese	83,41
Corona norvegese	88,505
Corona svedese	121,965
Fiorino olandese	181,955
Franco belga	13,236
Franco francese	115,855
Lira sterlina	1522,25
Marco germanico	183,685
Scellino austriaco	25,256
Escudo portoghese	21,622
Peseta spagnola	9,034

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Bari n. 4703/1.14.19, in data 14 dicembre 1970, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare della superficie complessiva di mq. 343, sito in Bari in via Amendola nella zona « Compus » delle facoltà scientifiche, al prezzo di L. 6.700.000.

(5617)

Autorizzazione all'Università cattolica del S. Cuore di Milano ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto di Milano n. 17113/S in data 26 giugno 1971, l'Università cattolica del S. Cuore di Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità devoluta dalla signorina Rivetta Violante per l'acquisto di attrezzature scientifiche, del valore complessivo di L. 4.500.000.

(5438)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 21817, in data 9 agosto 1971, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad acquistare due appezzamenti di terreno, rispettivamente di mq. 1253,14 e di mq. 1273,20, di proprietà del prof. Armando Vignali, siti in Ferrara nel rione Santo Spirito, al prezzo di L. 58.106.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(5439)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 68, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal professore Belmonte Pietro avverso la decisione della commissione dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Catania, prot. n. 71143 del 28 novembre 1968, è avverso l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1968 per il conferimento di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1968-69.

(5754)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 24 gennaio 1969 al 31 dicembre 1969, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 119/69, n. 201/69, n. 392/69, n. 605/69, n. 815/69, n. 894/69, n. 1002/69, n. 1224/69, n. 1409/69, n. 1521/69, n. 1712/69, n. 1835/69, n. 1904/69, n. 1926/69, n. 1980/69, n. 2102/69, n. 2177/69, n. 2277/69, n. 2372/69 e n. 2460/69, all'esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 21 del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore grassi) (a).

(in unità di conto per 100 kg - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Periodo dal 24 gennaio 1969 al 30 giugno 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni					
		dal 24-1-69 al 31-1-69	dal 1°-2-69 al 28-2-69	dal 1°-3-69 al 31-3-69	dal 1°-4-69 al 30-4-69	dal 1°-5-69 al 13-5-69	dal 14-5-69 al 30-6-69
ex 12.01-B	Semi di colza e ravizzone	11,00	10,00	10,30	10,50	10,70	10,70
	Semi di girasole	9,91	9,50	9,50	9,50	10,50	9,50

Periodo dal 1° luglio 1969 al 7 ottobre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni					
		dal 1°-7-69 al 22-7-69	dal 23-7-69 al 31-7-69	dal 1°-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 17-9-69	dal 18-9-69 al 28-9-69	dal 29-9-69 al 7-10-69
ex 12.01-B	Semi di colza e ravizzone	9,44	9,94	10,70	10,60	10,00	9,50
	Semi di girasole	9,50	9,50	9,50	zero	zero	zero

Periodo dall'8 ottobre 1969 al 31 dicembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni				
		dall'8-10-69 al 26-10-69	dal 27-10-69 al 16-11-69	dal 17-11-69 al 30-11-69	dal 1°-12-69 al 10-12-69	dall'11-12-69 al 31-12-69
ex 12.01-B	Semi di colza e ravizzone	9,00	8,20	7,20	8,10	7,50
	Semi di girasole	zero	zero	zero	zero	zero

(a) Con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Regolamento (CEE) n. 284/67 e successive modifiche ed aggiunte.

(3983)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 marzo 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2640/69, n. 135/70, n. 177/70, n. 372/70, n. 506/70, n. 564/70, n. 667/70, n. 708/70, n. 806/70, n. 944/70, n. 1004/70, n. 1268/70, n. 1555/70, n. 1666/70, n. 1772/70, n. 1962/70, n. 2139/70, n. 2162/70, n. 2202/70, n. 2400/70, n. 2467/70, n. 2678/70, n. 71/71, n. 96/71, n. 211/71, n. 318/71, n. 419/71 e n. 486/71, all'esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 21 del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi) (a).

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Periodo dal 1° *gennaio* 1970 *al* 16 *agosto* 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni							
		dal 1°-1-70 al 25-1-70	dal 26-1-70 al 18-3-70	dal 19-3-70 al 12-4-70	dal 13-4-70 al 19-4-70	dal 20-4-70 al 25-5-70	dal 26-5-70 al 31-5-70	dal 1°-6-70 al 30-6-70	dal 1°-7-70 al 16-8-70
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone . .	7,50	7,00	8,40	8,20	7,70	7,20	7,00	5,90
	2. Semi di girasole . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Periodo dal 17 *agosto* 1970 *al* 31 *dicembre* 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni							
		dal 17-8-70 al 31-8-70	dal 1°-9-70 al 30-9-70	dal 1°-10-70 al 25-10-70	dal 26-10-70 al 27-10-70	dal 28-10-70 al 31-10-70	dal 1°-11-70 al 30-11-70	dal 1°-12-70 al 6-12-70	dal 7-12-70 al 31-12-70
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone . . .	6,50	6,85	7,50	6,90	6,50	6,00	5,80	5,40
	2. Semi di girasole	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Periodo dal 1° *gennaio* 1971 *al* 31 *marzo* 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni						
		dal 1°-1-71 al 14-1-71	dal 15-1-71 al 18-1-71	dal 19-1-71 al 31-1-71	dal 1°-2-71 al 14-2-71	dal 15-2-71 al 28-2-71	dal 1°-3-71 al 7-3-71	dall'8-3-71 a 31-3-71
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone	6,25	5,70	5,20	5,50	4,60	4,90	6,00
	2. Semi di girasole	zero	zero	zero	zero	-zero	zero	zero

(a) Con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Regolamento (CEE) n. 284/67 e successive modifiche ed aggiunte.

(4160)

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1971 al 31 maggio 1971, all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 21 del Regolamento (CEE) n, 136/66 (settore dei grassi) (a), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 686/71, n. 904/71 e n. 954/71.

(in unità di conto per 100 kg - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni		
		dal 1°-4-1971 al 30-4-1971	dal 1°-5-1971 al 9-5-1971	dal 10-5-1971 al 31-5-1971
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone	6,50	6,80	7,50
	2. Semi di girasole	zero	zero	zero

(a) Con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Regolamento (CEE) n. 651/71 e successive modifiche ed aggiunte.

(4242)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Pratiarcati, con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5367, in data 30 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Pratiarcati, con sede in Padova, deliberata dal consiglio dei delegati in data 11 gennaio 1972.

(5746)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1972, al registro n. 6, foglio n. 118, è respinto il ricorso proposto dal dottor Antonino Galante, già segretario principale del ruolo della carriera di concetto per i servizi dell'alimentazione, istituito dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, ed attualmente professore straordinario per l'insegnamento di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici, avverso la denegata liquidazione della quota residua del fondo di previdenza e dell'indennità di anzianità per il periodo del servizio non di ruolo non riscattato ai fini del trattamento di quiescenza.

(5748)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 5 marzo 1935, n. 4413/R/Gab., con cui alla signora Urthaler Clementina nata Clement, nata a Innsbruck il 5 marzo 1881, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Urtalli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 novembre 1971 dalla signora Maria Urtalli, nata a S. Lorenzo in Pusteria il 31 gennaio 1913, figlia della predetta in atto residente a Bolzano in via Weggenstein n. 23;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 3500/Gab. dell'11 settembre 1971 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 marzo 1935, numero 4413/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Maria Urtalli, nata a S. Lorenzo in Pusteria il 31 gennaio 1913 e residente a Bolzano in via Weggenstein n. 23, viene ripristinato nella forma tedesca di Urthaler.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 13 marzo 1972

Il vice commissario del Governo: MASCI

(5325)

REGIONE PIEMONTE

Variante al piano di zona del comune di Alessandria

Con decreto del Presidente della giunta regionale 8 marzo 1972 è stata approvata la 2ª variante al piano di zona del rione Ex Pista del comune di Alessandria, adottata con deliberazione consiliare n. 133 del 15 marzo 1969.

(5672)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 dicembre 1971 dal sig. Rasem Renato, nato a Muggia l'8 novembre 1927 ed ivi residente, Aquilinia, via della Raffineria, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Raseni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Rasem Renato è ridotto nella forma italiana di Raseni.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Ferluga Celestina, nata a Muggia il 21 maggio 1929, moglie;
Rasem Giorgio, nato a Trieste il 5 ottobre 1956, figlio

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 marzo 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(5595)

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/371 S. Dorligo della Valle di data 14 marzo 1933, con il quale il cognome del signor Michele Žerjal, nato a S. Dorligo della Valle il 23 gennaio 1853, venne ridotto in forma italiana di «Zeriali», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione al figlio Antonio, alla nuora Antonia Zobec ed ai nipoti Alberto, Augusto, Oscar e Vanda;

Vista la domanda di data 28 gennaio 1972, corredata della prescritta documentazione, del nipote del predetto, sig. Oscar Zeriali, nato a S. Dorligo della Valle il 20 dicembre 1909 ed ivi residente Bagnoli della Rosandra, 2, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Žerjal»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Zeriali nei confronti dell'istante Oscar Zeriali è restituito nella forma originaria di «Žerjal».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 marzo 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(5596)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a duecentoquarantacinque borse di studio in favore di giovani laureati per l'anno 1973

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 187 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Vista la legge 26 luglio 1970, n. 574;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 5 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1971, registro n. 12, foglio n. 356, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a complessive duecentoquarantacinque borse di studio, riservate a giovani laureati che intendano continuare a svolgere la propria attività di ricerca e perfezionamento presso istituti universitari nell'anno 1973.

Art. 2.

Ciascuna borsa, dell'importo di L. 1.500.000 e della durata di un anno, può essere fruita presso università o istituti universitari nazionali od esteri.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea presso università o istituti universitari italiani dallo anno accademico 1968-69 in poi e che non abbiano già ottenuto borse di studio per ricerca e perfezionamento conferite da questo Ministero o dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, a norma dell'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

I candidati dovranno concorrere per le borse riservate alla facoltà corrispondente alla laurea conseguita.

Art. 4.

Le borse sono così ripartite:	Numero delle borse
a) facoltà di giurisprudenza	35
b) facoltà di scienze politiche	9
c) facoltà di economia e commercio, di scienze statistiche demografiche e attuariali, di economia marittima e di scienze economiche e bancarie	7
d) facoltà di lettere e filosofia	70
e) facoltà di magistero	11
f) facoltà di medicina e chirurgia	38
g) facoltà di farmacia	3
h) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di scienze nautiche	50
i) facoltà di ingegneria	6
l) facoltà di architettura	13
m) facoltà di agraria	2
n) facoltà di medicina veterinaria	1

Art. 5.

Al gruppo *b*) sono ammessi a concorrere anche i laureati in sociologia dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento.

Al gruppo *d*) sono ammessi a concorrere anche i laureati in lingue e civiltà orientali; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; in lingue, letterature ed istituzioni della Europa occidentale presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, nonchè i laureati in lingue e letterature straniere presso le facoltà di economia e commercio, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia e dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria, Divisione XI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo è indicata dal bollo dello ufficio postale presso il Ministero.

Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione:

le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (con la precisazione del numero di codice postale);

per quali borse intenda concorrere;

l'istituto presso cui svolgerà l'attività di ricerca.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente alle province geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

di non aver ottenuto borse di studio per ricerca e perfezionamento conferite da università o istituti di istruzione universitaria.

Le domande devono essere sottoscritte dal candidato, la firma deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti e pubblicazioni da presentarsi in duplice copia, di cui soltanto una può essere fotostatica:

certificato in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto; potrà essere presentata anche la sola tesi di laurea. I laureati del Politecnico di Milano potranno presentare copie delle prove scritte sostenute in luogo della tesi di laurea;

qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

curriculum degli studi compiuti e programma delle ricerche che intende svolgere. E' essenziale che il programma sia dettagliato ed esauriente tanto nella esposizione del problema e dei punti che il candidato si propone di chiarire quanto nella descrizione degli eventuali metodi di ricerca;

dichiarazione del direttore dell'istituto o del professore ufficiale della cattedra presso cui il candidato intende svolgere le ricerche, attestante la sua approvazione al programma di cui sopra e la esistenza, presso l'istituto stesso, delle attrezzature e dei mezzi necessari per svolgerlo. La dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata dell'istituto e la firma del docente dovrà essere convalidata col timbro dell'istituto stesso.

Deve inoltre essere presentato un elenco, in cinque copie, contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

Le domande devono essere trasmesse al Ministero, in unico plico, con i titoli e i documenti. Soltanto ai candidati delle facoltà di ingegneria ed architettura è consentito, quando trattisi di titoli e documenti voluminosi, di trasmetterli in plico a parte.

Sull'involucro dei plichi devono risultare, a pena di esclusione dal concorso, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli partecipa con la indicazione della facoltà. Il nome e cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.

Sono esclusi dal concorso i laureati che faranno pervenire le domande dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali. Dopo tale data, non sono accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati né altre memorie e pubblicazioni o parti di esse. Non è, altresì, consentita dopo detto termine la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 7.

La borsa è indivisibile ed ha la durata di un anno. Il borsista può ottenere la conferma per l'anno successivo.

La conferma viene concessa, con decreto del Ministro, su motivato parere favorevole del direttore dell'istituto presso il quale il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, né con retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dall'ateneo o da istituti dell'ateneo, dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati. I vincitori della borsa dovranno pertanto dichiarare, nella lettera di accettazione, se siano già beneficiari di altra borsa di studio, o premio o se prestino opera retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, essi potranno fruire della borsa soltanto se documentino di aver rinunciato alla borsa o premio precedentemente loro assegnato o se dimostrino, nel caso prestino opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di lavoro, di aver ottenuto un congedo senza assegni o collocamento in aspettativa o altri analoghi provvedimenti.

Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari ordinari, non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico purchè alla lettera di accettazione essi uniscano una domanda, corredata del parere favorevole della competente facoltà, intesa ad ottenere che, per il periodo di godimento della borsa, siano collocati in congedo per motivi di studio ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 9.

L'assegnazione delle borse viene effettuata da commissioni, una per ogni facoltà, costituite da professori universitari di ruolo, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il numero dei componenti le singole commissioni verrà determinato in base al numero delle domande pervenute.

Art. 10.

Ogni componente di ciascuna commissione dispone di 10 punti; sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Ogni commissione dovrà redigere all'inizio dei lavori, una tabella dei punteggi da attribuire, nell'ordine, alle seguenti voci:

a) voto di laurea;

b) pubblicazioni e attitudine alla ricerca scientifica;

c) altri titoli.

Art. 11.

Ogni commissione, al termine dei lavori, dovrà redigere una tabella indicante i punti attribuiti a ciascun candidato per ognuna delle voci di cui all'articolo precedente e compilare, altresì, una graduatoria generale di merito contenente il giudizio ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

A parità di merito, si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione assegna le borse, entro il numero di quelle messe a concorso, ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

In caso di rinunzia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione entro il termine fissato di cui al successivo art. 13, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, semprechè il conferimento della borsa all'idoneo subentrato possa essere deliberato entro e non oltre il 15 dicembre.

L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

I candidati che risultino vincitori del concorso ne ricevono comunicazione dal Ministero della pubblica istruzione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il godimento della borsa deve essere effettuato a decorrere dalla data che sarà fissata dal Ministero dopo l'espletamento del concorso.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla o non confermino l'indicazione dell'istituto prescelto per la ricerca o il perfezionamento o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato la attività di ricerca dalla data indicata nella lettera di conferimento.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute od a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

A coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma, il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la data di scadenza della borsa stessa.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari.

Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa, si trovano in servizio militare sono tenuti a far presente tale loro situazione al Ministero, esibendo all'uopo apposito certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.

Nel caso in cui tale servizio si concluda entro il primo semestre dell'anno dal quale decorre l'assegnazione della borsa, il titolare di essa dovrà iniziare l'attività di ricerca subito dopo essersi congedato.

Se invece il servizio militare avesse termine in una data successiva al 30 giugno, il borsista inizierà la propria attività il 1° gennaio dell'anno successivo.

In quest'ultimo caso, le borse resesi così vacanti verranno assegnate ai candidati classificati idonei.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

In tal caso l'assegnatario che svolge attività di ricerca allo estero è tenuto a rimborsare la somma corrispondente alla quota parte della borsa non usufruita.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal Ministero su proposta motivata del direttore dell'istituto, approvata dal consiglio di facoltà, udito l'interessato nel caso di cui al precedente comma undicesimo.

Art. 14.

Ai titolari delle borse è consentito chiedere il trasferimento da uno ad altro istituto o cattedra della stessa università o di altra università italiana nonchè ad istituti esteri, sia all'atto della accettazione della borsa, sia durante il periodo di godimento di essa, semprechè la richiesta sia approvata dal direttore dell'istituto o dal titolare della cattedra presso cui la ricerca avrebbe dovuto svolgersi o sia stata iniziata, e sia accolta dal direttore dell'istituto italiano od estero presso il quale il titolare della borsa intende trasferirsi.

Art. 15.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate mensili dalle direzioni provinciali del Tesoro, con ruoli di spesa fissa, previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale presso il quale il borsista svolge la sua attività. Per coloro che si recano allo estero, il pagamento è effettuato, con mandati diretti, in tre rate quadrimestrali: la prima all'atto del conferimento, le altre due allo scadere del primo e del secondo quadrimestre di attività presso l'istituto in cui si compie la ricerca o il perfezionamento. Tale attività dovrà essere documentata mediante l'invio al Ministero di un certificato, rilasciato dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la sua attività, attestante la assiduità ed il rendimento.

Coloro che hanno ottenuto una borsa devono, al compimento di ogni anno di studio presso l'istituto nazionale od estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta, munita del « visto » del docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione. La spesa graverà sul capitolo 2408 dell'esercizio 1972.

Roma, addì 9 febbraio 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1972
Registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 60

(5597)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1972-73.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica e scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per lo Esercito, la Marina e l'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421, concernente la ferma degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi della Accademia aeronautica, anno accademico 1972-73.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

centoventi per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale;

venti per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

I concorrenti saranno sottoposti:

1. se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale:

a) ad una visita psicofisiologica;

b) ad una prova scritta di composizione italiana;

c) ad una prova orale di matematica;

d) ad una prova facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese;

e) a prove attitudinali;

2. se partecipanti al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

a) ad una visita psicofisiologica;

b) ad una prova scritta di composizione italiana;

c) ad una prova orale di matematica;

d) ad una prova facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1972;

b) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa;

d) non siano stati mai espulsi da istituti d'istruzione dello Stato, ovvero avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

e) siano celibi o vedovi senza prole;

f) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1972 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

1. se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale:

diploma di maturità classica, scientifica o artistica di 2ª sezione; licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea;

diploma di abilitazione tecnica industriale, nautica, commerciale, agraria e per geometri;

diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

diploma di maturità professionale (legge 27 ottobre 1969, n. 754);

diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

diploma di perito per il turismo;

diploma di abilitazione magistrale;

2. se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

di un titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

g) siano infine in possesso:

1. se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale:

dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano (vedi allegato 3);

2. se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

della idoneità fisica e dell'attitudine psicofisiologica richiesta per il servizio quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri (vedi allegato 4).

Art. 3.

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta della competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 500, ed essere inviata, a mezzo raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela. Le firme apposte in calce alla domanda (e per i minorenni anche quella di chi esercita la patria potestà o la tutela) dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per la firma dei dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; la firma di coloro che risiedono all'estero potrà essere autenticata dalle autorità consolari. Per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande all'Accademia aeronautica, sono autorizzati a trasmetterle direttamente all'Accademia stessa, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere all'Accademia aeronautica se abbia osservazioni da muovere in proposito. I comandi interessati faranno in ogni caso seguire un rapporto informativo in duplice copia.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata scrupolosamente secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere celibi o vedovi senza prole.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio posseduto, dovranno altresì precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorso in entrambi i ruoli, presentando due distinte domande.

I candidati che per il titolo di studio posseduto o da conseguire possono essere ammessi soltanto al concorso per il ruolo naviganti ed omettono di indicarlo sulla domanda, saranno ammessi d'ufficio al concorso in detto ruolo.

I candidati dovranno altresì indicare la lingua o le lingue estere nelle quali desiderano sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con il relativo numero di codice postale; essi dovranno inoltre notificare le successive eventuali variazioni mediante apposita lettera raccomandata.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica od alle prove d'esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando Accademia non assume inoltre alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inoltrate dopo il termine stabilito. Per quelle domande inoltrate entro i termini stabiliti ma che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale insindacabile, ha la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I candidati che, all'atto della presentazione della domanda non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, dovranno, non appena possibile, dare comunicazione al comando Accademia dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso.

L'ammissione al concorso di coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera f).

A tale fine coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero dovranno allegare alla domanda il diploma originale nonchè il programma degli studi compiuti.

Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nella condizione di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e di quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari.

Art. 5.

Visita psicofisiologica

A cura del comando Accademia i candidati che avranno fatto pervenire la domanda, saranno invitati a presentarsi presso il più vicino istituto medico legale dell'Aeronautica militare per essere sottoposti a visita psicofisiologica (Milano Roma Napoli).

Sarà cura del comando Accademia aeronautica comunicare tempestivamente ai candidati la data e la sede dell'istituto presso il quale si svolgerà la predetta visita psicofisiologica.

I candidati che risultino affetti da infermità o imperfezioni presumibilmente suscettibile di rapida guarigione, riceveranno dal direttore dell'istituto medico legale comunicazioni del giudizio diagnostico relativo alla infermità.

In tali casi, qualora gli interessati ne facciano esplicita domanda all'istituto stesso entro un termine massimo di cinque giorni, potranno essere autorizzati a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettati in sede privata, e sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, al trattamento terapeutico del caso. L'istituto medico legale indicherà la data della nuova visita agli interessati.

Alla visita psicofisiologica ed a quelle eventuali di controllo successivo, di cui al paragrafo precedente, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido (tessera di riconoscimento oppure fotografia recente autenticata da un notaio o dal segretario comunale).

Per i candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, l'istituto medico legale accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera g), n. 1, del precedente art. 2, mentre per i candidati al concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, l'istituto accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera g), n. 2, dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera g), n. 1, del precedente art. 2, si intendono in possesso dei requisiti di cui alla lettera g), n. 2, dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che alla visita non risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera g), n. 1, del citato art. 2, ma risultino invece in possesso di quelli di cui alla lettera g), n. 2, dell'art. 2 stesso, saranno ammessi al concorso soltanto nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Contro il risultato della visita non è ammesso appello. I candidati dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli assenti a visita saranno parimenti esclusi dal concorso.

Art. 6.

Prove attitudinali

I candidati al ruolo naviganti risultati idonei in sede di visita psicofisiologica verranno sottoposti prima degli esami orali a prove attitudinali intese ad accertare le loro capacità caratterologiche ai fini dell'esercizio delle funzioni di ufficiale pilota in servizio permanente effettivo.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nelle predette prove è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 7.

Viaggi dei candidati

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione del comando Accademia per la visita psicofisiologica per le prove scritte e orali e per l'inizio del corso si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare (n. 6 per viaggio di servizio sulle ferrovie dello Stato).

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia in qualità di vincitori del concorso verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle relative lettere di convocazione, per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato da ciascuno nella domanda.

I militari di truppa dovranno presentarsi in Accademia muniti di foglio di aggregazione.

Art. 8.

I candidati dovranno notificare entro il 12 agosto 1972 al comando Accademia aeronautica Ufficio concorsi 80078 Poz-

zuoli (Napoli) l'avvenuto conseguimento del titolo di studio e dovranno altresì far pervenire al comando medesimo, entro la predetta data a mezzo raccomandata, i seguenti documenti:

1) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 5) su carta bollata da L. 500 e dovrà contenere l'indicazione del ruolo al quale il giovane richiede di essere ammesso;

2) uno dei seguenti documenti militari a seconda della posizione militare in cui il candidato si trovi:

a) copia del foglio matricolare per i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare; i candidati che siano ufficiali dovranno invece presentare copia dello stato di servizio (dovranno essere applicate marche da bollo da L. 500 per ogni foglio);

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune in cui il candidato ha domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva (tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 500);

c) dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Accademia militare, rilasciata dalla competente capitaneria di porto, per gli iscritti alla leva di mare in carta legale da L. 500;

3) documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 10 in carta da bollo da L. 500.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

I candidati che partecipano al concorso sia nel ruolo naviganti normale che nel ruolo ingegneri sono autorizzati a far pervenire una unica documentazione, facendo però riferimento, nella lettera di trasmissione, alla presentazione delle due distinte domande in entrambi i ruoli di cui sopra.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto e sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti alla prova scritta ed alle prove orali di cui all'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1

L'esame scritto avrà luogo per tutti i candidati il 28 agosto 1972 nelle seguenti sedi:

Bari: Università degli studi, facoltà di lettere, ingresso via Crisanzio n. 1; per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Puglie, Basilicata, Calabria;

Cagliari: aeroporto di Elmas; sala O.S.S.M.A., per i candidati residenti in Sardegna;

Milano: scuola media statale G. B. Tiepolo; piazza Ascoli n. 2, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige;

Firenze: comando scuola applicazione A.M., Cascine; per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria;

Palermo: liceo scientifico Cannizzaro, via Gen. Arimondi n. 1, traversa via Marchese di Villa-Bianca, per i candidati residenti in Sicilia;

Pozzuoli: Accademia aeronautica, via Domitiana, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Campania, Lazio, Abruzzi, Molise.

I candidati dovranno presentarsi nelle predette sedi non oltre le ore 8.

Le prove orali sia per i candidati del ruolo naviganti della Arma aeronautica che per i candidati del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico avranno inizio in data successiva al 28 agosto 1972 e verranno svolte presso la sede dell'Accademia aeronautica.

I candidati riceveranno lettera personale di convocazione e dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido (tessera di riconoscimento oppure fotografia recentemente autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza).

I candidati al ruolo naviganti, prima dello svolgimento delle prove orali, saranno sottoposti alle prove attitudinali di cui al precedente art. 6.

Le prove suddette avranno, di massima, la durata di cinque giorni.

Tutti i candidati, durante la loro permanenza in Accademia, fruiranno di alloggio e di vitto gratuito e dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica.

I candidati al ruolo ingegneri saranno lasciati liberi al termine delle prove orali.

L'idoneità per tutti i candidati si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità ma semplicemente assegnata una votazione in ventesimi da uno a venti.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

I candidati che abbiano richiesto l'ammissione in entrambi i ruoli saranno compresi nelle due graduatorie secondo l'ordine di merito, e se vincitori in entrambi i ruoli dovranno, prima dell'inizio del corso, dichiarare a quale dei due ruoli desiderano essere ammessi. Tale scelta è irrevocabile, salvo quanto previsto al successivo art. 16 penultimo comma.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei saranno formate in base alla somma dei voti riportati nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica; a questa somma verrà aggiunto un punto per ogni prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Nella formazione delle predette graduatorie sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti 13 febbraio 1936, n. 448 e 29 marzo 1943, n. 388, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari e dagli istituti dell'ONFA. A parità di merito nelle graduatorie di cui sopra si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso saranno approvate con decreto ministeriale.

Saranno ammessi a frequentare la prima classe dei corsi regolari, ruolo naviganti e ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

I candidati ammessi in Accademia assumeranno la qualifica di allievi; i militari dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

Fino a trenta giorni dalla data di convocazione fissata dal comando dell'Accademia le ammissioni dei candidati idonei si intenderanno effettuate in prova. Gli allievi che entro detto termine, decidessero di rinunciare all'ammissione potranno farlo senza ulteriori formalità e, se minorenni, senza il consenso dei genitori o tutori, i quali saranno soltanto preventivamente avvertiti dal comando Accademia.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 11.

Presentazione della documentazione da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di merito

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti:

1) atto di sottomissione, redatto in carta da bollo, secondo l'allegato 6 col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per i libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinarie e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Tale atto, da valere come atto pubblico, redatto conformemente all'allegato 6 su carta da bollo da L. 500, dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla vigente legge notarile (numero repertorio, eventuale rinuncia, assistenza testimoni, ecc.), registrato presso l'ufficio atti privati ed inviato alla Direzione dei servizi di commissariato Ufficio conti allievi Accademia aeronautica. Detto documento dovrà essere presentato solo dai concorrenti ammessi in Accademia;

2) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 500;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal comune di residenza, ovvero atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

4) certificato generale (e non semplice certificato penale) del casellario giudiziale su carta da bollo. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. Detto certificato dovrà essere non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

5) certificato di stato libero su carta da bollo da L. 500 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

In luogo di due distinti certificati, di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

6) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera f).

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato che sostituisce il diploma, a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i candidati dovranno inviare una marca da bollo da L. 500, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica. I certificati esibiti saranno quindi restituiti alle famiglie dei candidati affinchè possano riconsegnarli alle autorità che li hanno rilasciati, al momento della consegna del diploma originale che dovrà essere trasmesso all'Accademia aeronautica.

Coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero e lo abbiano già allegato alla domanda, ai sensi del precedente art. 4, sono esonerati dal presentare altro titolo di studio.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il comando Accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti normale il ripetuto diploma al termine del ciclo di studi o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'Istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico il titolo di studio in questione sarà depositato presso la competente università all'atto della loro iscrizione al 3° anno della facoltà di ingegneria o verrà consegnato all'allievo se questi cesserà di appartenere all'Istituto durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio a quello richiesto per l'ammissione alla Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni e, per altri concorsi, presso la Amministrazione aeronautica.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici e fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate e in bollo.

L'autentica di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale lo originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Con decreto del Ministero della difesa, saranno ammessi ai corsi dell'Accademia in qualità di allievi i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 10 e compresi secondo l'ordine risultato dalle graduatorie stesse nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 12.
Esclusione dal concorso

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13.
Premi di studio

Per gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, sono istituiti i seguenti premi di studio:

1) fondazione Caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia, che fissa annualmente i seguenti premi:

a) L. 110.000 per un allievo appartenente alla 1ª classe;

b) L. 110.000, L. 65.000 e L. 40.000 per tre allievi appartenenti alla 2ª classe;

c) L. 110.000, L 65.000 e L. 40.000 per tre allievi appartenenti alla 3ª classe.

Il premio di studio di cui alla lettera a) è assegnato in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso. I premi di studio di cui alle lettere b) e c) sono assegnati in base alle graduatorie dell'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e da questa alla 3ª, ai voti riportati in attitudine militare, al volo, alla condotta.

Tutti i premi sono assegnati il 28 marzo di ogni anno;

2) fondazione Dott. Giuseppe Bucci, costituita con capitale nominale di L. 3.880.000.

Il reddito annuo è devoluto a favore di un allievo della 2ª e un allievo della 3ª classe di famiglia italiana e di condizione disagiata, i quali durante i corsi di studio e di addestramento e nelle prove finali abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per contribuire alla maggiore potenza dell'Ala italiana.

La ripartizione fra i due allievi sarà effettuata in ragione di 3/5 e 2/5 secondo il merito.

3) Unione militare, che bandisce ogni anno un concorso per due premi di studio in denaro da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo premio possono concorrere, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 14.
Validità degli studi

In base alle disposizioni di legge in vigore gli studi compiuti durante i primi due anni dell'Accademia aeronautica sono validi per il proseguimento degli studi di ingegneria presso le rispettive facoltà universitarie, per quegli allievi che siano in possesso del prescritto titolo di studio. Al termine dei corsi regolari gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 15.
Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda;

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico possono inoltre essere dimessi nel caso contemplato dal successivo art. 17.

Tale provvedimento è inappellabile.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti, dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia. La loro posizione nei confronti degli obblighi di leva sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 16.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un quarto anno di perfezionamento.

Gli allievi ammessi in Accademia contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in genere e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

Al termine dell'anno accademico gli allievi sono sottoposti agli esami su tutte le materie teoriche e pratico-professionali di insegnamento.

Le sessioni di esami sono due.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico corrispondente a quello di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del 3° anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti durante il 2° o il 3° anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè su proposta del comando dell'Accademia il Ministero lo ritenga, con suo giudizio insindacabile, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

I predetti allievi, se siano forniti di titolo di studio valido per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 18.

Art. 17.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, reclutati in base al presente bando di concorso, allo atto dell'ammissione in Accademia debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 18, salvo i casi di dimissione.

Gli allievi che, al termine del 2° anno di corso di Accademia, abbiano superati gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico in ingegneria ed in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla facoltà di ingegneria di una università o di un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministero della difesa.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze della Amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, e secondo il piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del Politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere alla Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui al sesto comma del presente articolo sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 18.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, compresa, la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione, quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nell'esame di laurea e per 1/4 dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli insegnamenti previsti dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà della università o del politecnico frequentato.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in 4 anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 19.

Disposizioni amministrative

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877 e della legge 22 maggio 1969, n. 240, è attribuito agli allievi del primo e secondo anno un assegno giornaliero da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Tale assegno, di importo lordo pari a L. 966,438, sarà mensilmente depositato a cura del comando Accademia su di un apposito libretto a risparmio e liquidato all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dalla Accademia prima della nomina stessa saranno versate in tesoreria.

L'assegno non è dovuto per i corsi che si ripetono.

Le famiglie degli allievi sono tenute a pagare, per ognuno dei primi due anni del corso, le seguenti spese fisse:

a) spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi e cancelleria;

b) spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali, previste nella misura di L. 6000, annue, da pagarsi in tre rate da L. 2000 ciascuna.

Sempre per i primi due anni di corso, le famiglie degli allievi sono tenute inoltre a pagare, per ogni anno, le seguenti spese variabili:

a) spese straordinarie:

1) medicinali speciali, consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei all'Istituto;

2) rinnovazione dei capi di corredo;

3) eventuale materiale per uso sportivo in dotazione individuale;

4) spese per studi facoltativi (acquisto libri di testo, sinossi, cancelleria e materiale vario necessario per gli studi stessi, quota parte dei compensi fissi di insegnamento dovuti agli insegnanti di materie facoltative);

5) guasti, rotture e perdite dovute a negligenza;

6) anticipi autorizzati eccezionalmente dal comandante in prima dell'Accademia;

b) spese di carattere personale, disposte o consentite dalle norme del regolamento interno dell'Accademia. Unitamente alla prima rata di spese fisse, è dovuto anche un anticipo di L. 10.000 a garanzia del pagamento delle spese variabili.

Per gli allievi ammessi a ripetere il primo o secondo anno sono dovute le spese fisse e straordinarie di cui sopra e le altre previste dalle vigenti disposizioni.

Gli allievi del terzo anno (aspiranti), che hanno diritto al trattamento economico di maresciallo di 1ª classe, sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti di L. 10.000.000 sui fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'art. 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1972
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 166

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova verranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'istituto e vistati da un membro della commissione.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà il proprio nome e cognome, quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

PROVA ORALE DI MATEMATICA

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli.

Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

Programma della prova orale di matematica

Algebra

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita. Disequazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado con discussione. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale; rappresentazione decimale, confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicali e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (Cartesio). Disequazioni di 2° grado.

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni di primo grado. Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi riconducibili ad equazioni di secondo grado. Applicazione dell'algebra alla geometria.

Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative.

Potenze ad esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Equazioni logaritmiche.

Geometria

Luoghi geometrici.

Circonferenza e cerchio: archi e settori. Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni geometriche fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono. Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà.

Punti notevoli di un triangolo. Angoli nel cerchio. Poligoni regolari.

Equivalenza delle figure piane. Teorema di Euclide. Teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente.

Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure.

Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati e del terzo proporzionale continuo dopo due segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli.

Applicazione (teorema sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento)

Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni: formule relative.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari.

Rette parallele nello spazio. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari.

Rette e piano paralleli. Piani paralleli.

Angolo di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe.

Diedri e angoloidi. Misure dei diedri. Definizione di poliedro.

Prisma e parallelepipedo. Piramide. Cenno sui poliedri regolari.

Cilindro, cono e sfera aree e volumi relativi.

Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

Trigonometria

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°. 30°. 36°. 45°

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.

Formule di addizione e sottrazione. Formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione. Espressione del seno e del coseno di un arco mediante la tangente dell'arco metà. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressioni trigonometriche dell'area di un triangolo.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

Domanda d'ammissione
(in carta bollata, possibilmente dattilografata)

Al comando dell'Accademia aeronautica Ufficio concorsi 80078 POZZUOLI (NAPOLI)

Il sottoscritto (1) nato a il domiciliato a provincia codice postale in via n. chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1972-73.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (2) conseguito nell'anno presso l'istituto di

Il sottoscritto ritiene di conseguire il seguente titolo di studio (2) nella sessione di esame del mese di presso l'istituto di (9).

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso (3) ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) ;

d) di non aver riportato condanne penali (5)

e) di essere iscritto al distretto militare di o ufficio di leva di o capitaneria di porto di ;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (6) ;

g) di consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

h) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (7).

, lì

Il candidato

. . . .

Firma leggibile del genitore o tutore se il candidato è minorenne

Visto per l'autenticità delle firme (8).

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello), il nome proprio deve essere quello che risulta dal registro dell'atto di nascita ed essere quindi completo, specie se riguarda più nomi.

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che intendano partecipare al concorso in entrambi i ruoli e ne abbiano i requisiti, dovranno presentare due distinte domande.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva abile arruolato incorporato rivedibile esonerato godente di rinvio, ecc.

(7) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

(8) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dello Ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

Per coloro che risiedono all'estero la firma potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

(9) I candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda dovranno comunicare, con la « massima urgenza », l'avvenuto conseguimento del titolo stesso con apposito telegramma o lettera diretti all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica.

ALLEGATO 3

Requisiti somato-funzionali e psico-fisiologici richiesti per la ammissione all'Accademia aeronautica ruolo naviganti normale

I requisiti somato-funzionali e psico-fisiologici per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.C.2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale corredato da prove strumentali e di laboratorio allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

il visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalie della percezione dei colori;

la non completa integrità della funzione uditiva;

i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria).

Il candidato deve possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 4

Requisiti somato-funzionali e psico-fisiologici richiesti per la ammissione all'Accademia aeronautica genio aeronautico ruolo ingegneri

I requisiti somato-funzionali per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono quelli di cui all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare integrato da norme restrittive previste per gli ufficiali del genio aeronautico.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

la miopia superiore a 5 diottrie;

l'astigmatismo e l'ipermetropia superiori alle 3 diottrie anche in un solo occhio;

il mancato riconoscimento dei colori per trasparenza;

un'acutezza visiva naturale inferiore ad 1/10 in ciascun occhio;

un'acutezza visiva inferiore di 7/10 in ciascun occhio anche dopo correzione con lenti.

Il candidato dovrà possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 5

Atto di assenso

(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata da L. 500, rilasciato dal sindaco)

Comune di . . . . . .

L'anno e questo di del mese di è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1) . . del minore (2) il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3)

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

lì

Il dichiarante

. .

Il sindaco

.

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

Modello dell'atto di sottomissione

(prescritto dall'art. 11 del presente bando)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto domiciliato a . mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane le seguenti spese che mi saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia dell'Aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che mi sarà rimesso e m'impegno a restituire entro cinque giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo, fornito gratuitamente all'allievo dall'Amministrazione al suo ingresso in Accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1972-73, alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali il mio domicilio presso la sede dell'Accademia dell'Aeronautica.

., lì . . .

Firma leggibile

Elenco dei capi di corredo costituenti la serie vestiario per gli allievi piloti dell'Accademia aeronautica

Asciugatoi da bagno n. 2
Asciugatoi (cm. 40 x 60) n. 6
Asciugamani n. 6
Baule o cassa n. 1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale n. 1
Bretelle n. 1
Berretto di fresco lana g.a. scuro n. 1
Bottoni gemelli da polso p. 1
Borsa completa per toletta n. 1
Borsa portatovaglioli n. 1
Bustina di cordellino g.a. n. 3
Calze di cotone nero p. 16
Calze di lana bianca per ginnastica p. 6
Calze di cotone grigio azzurro p. 22
Camicia di tela bianca n. 6
Camicia di tela g.a. maniche corte n. 4
Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera n. 4
Camicia di tela g.a. chiara tipo Oxford n. 3
Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria n. 1
Cravatta nera n. 3
Cinturino di cuoio marrone n. 1
Cinghia di cuoio per pantaloni (1) n. 1
Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa) n. 1
Cinturino con fibia metallica n. 1
Colletti bianchi inamidati o di nylon n. 8
Distintivi A.M. in lana rossa n. 10
Distintivi di classe (Vice Capo Corso, Capo Corso 2° anno, Scelto) (2) n. 4
Distintivo per pilota d'Aeroplano, in stoffa ricamato (aquila senza corona) n. 2
Distintivo per pilota d'Aeroplano, in metallo (aquila senza corona) . . . n. 1
Fazzoletti bianchi di cotone n. 16
Fregio per bustina di cordellino n. 3
Giacca di cordellino g.a. n. 1
Giacca di fresco lana g.a. scuro n. 1
Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera n. 1
Giarrettiere p. 1
Guanti di filo bianco p. 3
Guanti di pelle marrone p. 3
Impermeabile di fibra poliammidica n. 1
Maglie di lana a carne n. 4
Magliette sportive di lana (tipo canottiera) n. 2
Maglioni di lana g.a. per Allievi n. 2
Maglie sportive di lana n. 3
Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera) n. 6
Maglie bianche di cotone estive (tipo Marina) n. 6
Mutande di tela corte n. 10
Mutandine da bagno n. 1
Mutandine di tela bianca per ginnastica n. 3
Numeri metallo del Corso n. 4
Pantaloni di fresco lana g.a. chiaro n. 2
Pantaloni di fresco lana g.a. scuro n. 2
Piastrino di riconoscimento (3) n. 1
Pantaloni corti di tela g.a. n. 2
Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale n. 2
Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale n. 2
Pantofole p. 1
Pigiama n. 3
Pugnaletto dorato con manico madreperla, completo di pendagli n. 1
Sacchetto per biancheria n. 2
Scarpe basse cuoio nero p. 2
Scarpe di tela per ginnastica p. 3
Scarpe alte nere tipo A.M. p. 4
Sospensori elastici a fasce n. 2
Spazzole per scarpe n. 2
Stellette per tenute diverse p. 7
Tuta sportiva n. 2
Uose di tela bianca p. 2
Valigia o cassetta n. 1
Zoccoli di legno p. 1

---

(1) Fino ad esaurimento delle scorte: poi, è sostituita con un'altra cintura bleu con fibbia a placca metallica.

(2) Per ciascun tipo, per i soli Allievi che debbono fregiarsene.

(3) Distribuito a cura della D.G.P.M.A.

Elenco dei capi di corredo costituenti la serie vestiario per gli allievi G.A.r.i dell'Accademia aeronautica

Asciugatoi da bagno n. 2
Asciugatoi (cm. 40 × 60) n. 6
Asciugamani n. 6
Baule o cassa n. 1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale n. 1
Berretto di fresco lana g.a. scuro n. 1
Borsa completa per toletta n. 1
Borsa portatovaglioli n. 2
Bottoni gemelli da polso p. 1
Bretelle n. 1
Bustina di cordellino g.a. n. 3
Calze di cotone nero p. 16
Calze di cotone grigio azzurro p. 22
Calze di lana bianca per ginnastica p. 6
Camicia di tela bianca n. 6
Camicia di tela g.a. maniche corte n. 4
Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera n. 4
Camicia di tela g.a. chiara tipo Oxford n. 3
Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria n. 1
Cinghia di cuoio per pantaloni (1) n. 1
Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa) n. 1
Cinturino con fibbia metallica n. 1
Cinturino di cuoio marrone n. 1
Colletti bianchi inamidati o di nylon n. 8
Cravatta nera n. 3
Distintivi A.M. in lana rossa n. 10
Distintivi di classe (Vice Capo Corso, Capo Corso 1° anno, Scelto) (2) n. 4
Fazzoletti bianchi di cotone n. 16
Fregio per bustina di cordellino n. 3
Giacca di cordellino g.a. n. 1
Giacca di fresco lana g.a. scuro n. 1
Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera n. 1

Giarrettiere	p. 1
Guanti di filo bianco	p. 3
Guanti di pelle marrone	p. 3
Impermeabile di fibra poliammidica	n. 1
Maglie di lana a carne	n. 4
Magliette sportive di lana (tipo canottiera)	n. 2
Maglie sportive di lana	n. 3
Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera)	n. 6
Maglie bianche di cotone estive (tipo Marina)	n. 6
Maglioni di lana g.a. per Allievi	n. 2
Mutande di tela corte	n. 10
Mutandine da bagno	n. 1
Mutandine di tela bianca per ginnastica	n. 10
Numeri metallo del Corpo	n. 4
Pantaloni corti di tela g.a.	n. 2
Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	n. 2
Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	n. 2
Pantofole	p. 1
Pantaloni di fresco lana g.a. chiaro	n. 2
Pantaloni di fresco lana g.a. scuro	n. 2
Piastrino di riconoscimento (3)	n. 1
Pigiama	n. 3
Pugnaletto dorato con manico madreperla, completo di pendagli	n. 1
Sacchetto per biancheria	n. 1
Scarpe basse cuoio nero	p. 2
Scarpe di tela per ginnastica	p. 3
Scarpe alte nere tipo A.M.	p. 4
Sospensori elastici a fasce	n. 2
Spazzole per scarpe	n. 2
Stellette per tenute diverse	n. 7
Tuta sportiva	n. 2
Uose di tela bianca	p. 2
Valigia o cassetta	n. 1
Zoccoli di legno	p. 1

(1) Fino ad esaurimento delle scorte: poi, è sostituita con un'altra cintura bleu con fibbia a placca metallica.

(2) Per ciascun tipo, per i soli Allievi che debbono fregiarsene.

(3) Distribuito a cura della D.G.P.M.A.

Dotazione indumenti volo per gli allievi piloti

Berretto da volo, verde salvia	n. 1
Camiciotto arancione per equipaggi da volo (1)	n. 1
Calzari da volo, tipo unificato	p. 1
Calze estive per piloti	p. 3
Calze invernali per piloti	p. 3
Combinazione da volo K-2B	n. 2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo	n. 2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale	n. 2
Distintivo di grado	n. 3
Distintivo di nazionalità	n. 3
Distintivo di reparto	n. 3
Elastico porta-pugnale	n. 1
Giubetto da volo L-2B	n. 1
Giubetto per materiali di emergenza (1)	n. 1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia	p. 1
Impermeabile «ponche» giallo-arancione, Caccia ogni tempo	n. 1
Occhiali da sole, completi di astuccio	n. 1
Pantaloni anti-G tipo CSU-3P-RM	n. 1
Pugnale con fodero	n. 1
Stellette in plastica	n. 6
Targhetta in plastica distinzione gruppo sanguigno	n. 5
Valigia-custodia per indumenti da volo	n. 1

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza: agli allievi piloti dell'Accademia saranno distribuiti solo gli indumenti il cui uso si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

Dotazione indumenti speciali per gli allievi piloti e allievi G.A.r.i.

Borraccia	n. 1
Calze di lana da montagna (1)	p. 3
Calzettoni senzapiede (1)	p. 2
Combinazione da lavoro tela g.a.	n. 1
Cavigliere di tela g.a.	p. 1
Giacca a vento impermeabile	n. 1
Pantalone cordellino g.a. corto a gambale	n. 1
Scarpe da montagna (1)	p. 1
Stivaloni	p. 1
Tascapane	n. 1

(1) Dotazione individuale

Avvertenza: gli indumenti compresi nella presente dotazione saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(5083)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1971, registro n. 21 Finanze, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1971-1972, un concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1971, registro n. 55 Finanze, foglio n. 218, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 18 febbraio 1971;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 18 febbraio 1971 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che alla data odierna risultano numerose vacanze nell'organico dei subalterni della guardia di finanza;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 371, che dà facoltà al Ministro per le finanze di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire oltre i posti messi a concorso anche il decimo dei posti stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

1. Roat Ivano	punti	30,66
2. Santoni Gilberto	»	30,33
3. Paoletti Fausto	»	30,00
4. Zanini Flavio	»	28,00
5. Valvason Almeris, nato il 27 luglio 1952	»	27,33
6. Roncari Paolo, nato il 14 dicembre 1952	»	27,33
7. Cervone Enrico	»	27,00
8. Riccardi Silvano	»	26,66
9. Quarato Angelo	»	26,33
10. Marini Ermes, figlio di invalido di guerra	»	25,66
11. Esposito Guido, nato il 10 marzo 1951	»	25,66
12. Marzano Claudio, nato il 17 marzo 1951	»	25,66
13. Capolupo Saverio, nato il 24 maggio 1951	»	25,66
14. Piccinni Riccardo, nato il 22 agosto 1951	»	25,66
15. brig. Pennetta Pierino, in servizio nella guardia di finanza dal 12 febbraio 1963	»	25,33
16. La Neve Angelo, nato il 6 giugno 1951	»	25,33
17. Avola Maurizio, nato il 14 gennaio 1953	»	25,33
18. Caprioni Roberto, nato il 6 giugno 1949	»	25,00
19. Noya Claudio, nato il 25 aprile 1951	»	25,00
20. Gemo Silvio, nato il 28 maggio 1951	»	25,00
21. Orsaria Luciano, nato il 19 ottobre 1952	»	25,00

22. Rossi Vincenzo	punti	24,66
23. Russo Giuseppe, nato il 30 novembre 1949	»	24,33
24. Vernesoni Roberto, nato il 26 agosto 1951	»	24,33
25. Caroppi Mario	»	24,00
26. Lostia Lorenzo, nato il 6 ottobre 1950	»	23,66
27. Tamagnini Domenico, nato il 29 aprile 1952	»	23,66
28. Morera Fabio, nato il 6 gennaio 1953	»	23,66
29. Boccolini Roberto	»	23,33
30. di Rosa Andrea, nato il 5 gennaio 1951	»	23,00
31. Santonastaso Mauro, nato il 3 maggio 1951	»	23,00
32. Mappa Sante, nato il 19 gennaio 1952	»	23,00
33. Napolitano Pasquale	»	22,66
34. Triglia Giuseppe, nato il 30 marzo 1952	»	22,00
35. Moscuzza Giuseppe, nato il 12 novembre 1952	»	22,00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Roat Ivano
2. Santoni Gilberto
3. Paoletti Fausto
4. Zanini Flavio
5. Valvason Almeris
6. Roncari Paolo
7. Cervone Enrico
8. Riccardi Silvano
9. Quarato Angelo
10. Marini Ermes
11. Esposito Guido
12. Marzano Claudio
13. Capolupo Saverio
14. Piccinni Riccardo
15. brig. Pennetta Pierino
16. La Neve Angelo
17. Avola Maurizio
18. Caprioni Roberto
19. Noya Claudio
20. Gemo Silvio
21. Orsaria Luciano
22. Rossi Vincenzo
23. Russo Giuseppe
24. Vernesoni Roberto
25. Caroppi Mario
26. Lostia Lorenzo
27. Tamagnini Domenico
28. Morera Fabio
29. Boccolini Roberto
30. di Rosa Andrea

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1. Santonastaso Mauro
2. Mappa Sante
3. Napolitano Pasquale
4. Triglia Giuseppe
5. Moscuzza Giuseppe

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi alla frequenza del primo anno del 71° corso della Accademia della guardia di finanza, i seguenti tre candidati:

1. Santonastaso Mauro
2. Mappa Sante
3. Napolitano Pasquale

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 207

(5983)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di sessanta borse di studio riservato ad elementi residenti negli Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale n. 28078 del 29 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1972, registro n. 5, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla istituzione di sessanta borse di studio di perfezionamento pratico nella direzione e gestione di cooperative agricole, della durata di anni due, riservate ad elementi residenti negli Abruzzi, provvisti dei titoli di studio di: maturità classica, scientifica, diploma di ragioniere, perito agrario, geometra, perito industriale;

Visto l'art. 3 del predetto decreto ministeriale che prevede il reperimento dei candidati mediante pubblicazione di apposito bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio per il conferimento di sessanta borse di studio di perfezionamento pratico nella direzione e gestione di cooperative agricole, riservato ad elementi residenti negli Abruzzi, provvisti dei seguenti titoli di studio: maturità classica, scientifica, diploma di ragioniere, perito agrario, geometra, perito industriale.

Art. 2.

Ciascuna borsa di studio di perfezionamento, della durata di anni due, sarà costituita da un assegno complessivo di L. 3.120.000 (tremilionicentoventimila) da erogare in rate mensili posticipate di L. 130.000 (centotrentamila) ciascuna e sarà fruita presso organismi cooperativi di rilevante importanza della regione Abruzzi, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al pagamento delle predette borse si provvederà mediante emissione di mandato di pagamento diretto, a favore dei beneficiari.

Ai candidati sarà rimborsato il prezzo del biglietto di viaggio di seconda classe dalla residenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e viceversa, previa consegna dello stesso.

Ai beneficiari delle borse di studio vedranno, altresì, corrisposte le spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede di assegnazione dalla sede di residenza, all'inizio e al termine della durata della borsa.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

1) non aver superato il 32° anno di età;

2) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado di cui all'art. 1;

3) essere cittadini italiani.

I requisiti di cui ai numeri 1) e 2) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali Divisione 8ª, entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui sopra, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande stesse è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

E' fatto obbligo a ciascun aspirante di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome, cognome e residenza;

2) il luogo, la data di nascita e domicilio;

3) di essere cittadino italiano;

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) di essere disposto a raggiungere qualunque residenza gli venga assegnata per il godimento della borsa nell'ambito della regione Abruzzi.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti e titoli:

a) certificato in bollo del titolo di studio dal quale risulti la votazione conseguita, complessivamente considerata o specificata per ogni singola materia;

b) titoli o documenti posseduti in relazione ad eventuali attività svolte nel settore cooperativo, rilasciati dall'ente o dagli enti presso i quali il candidato ha prestato la propria opera.

I candidati prescelti saranno invitati a presentare, entro un determinato termine e a pena di decadenza, la documentazione prevista ai punti 3), 4) e 5) del presente articolo, la quale dovrà essere di data non anteriore a 3 mesi.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali e composta da due funzionari del Ministero stesso con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Eserciterà le mansioni di segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Il Ministero provvederà a comunicare agli interessati la sede e i giorni in cui si svolgerà l'esame colloquio.

Il concorrente che per qualsiasi motivo non si presenterà a sostenere il colloquio nei giorni stabiliti, si intenderà rinunciatario.

Art. 7.

L'esame colloquio tenderà ad accertare il grado di cultura generale e le attitudini a svolgere attività cooperativistiche.

Art. 8.

Decadono dal diritto di godimento della borsa di studio i beneficiari i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, presso le sedi loro assegnate entro il termine stabilito dal Ministero della agricoltura e delle foreste, quale inizio di godimento della borsa medesima;

b) non prestino la loro attività presso tali sedi in modo continuativo e proficuo.

Il Ministero potrà sospendere o revocare il godimento della borsa di studio a coloro che, a suo insindacabile giudizio, si rendessero immeritevoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1972
Registro n. 8, foglio n. 65

(Schema di domanda da redigere su carta bollata possibilmente dattilografata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Direzione generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali Divisione VIII
Cooperazione agricola

ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) residente a (provincia) chiede di essere ammesso al concorso per il conferimento di sessanta borse di studio di perfezionamento pratico nella direzione e gestione di cooperative agricole, riservato ad elementi provenienti dalla regione Abruzzi, indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale del 20 marzo 1972.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a (provincia . .), il

b) è cittadino italiano;

c) non ha riportato condanne penali nè ha pendenze penali; oppure (1);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: (2);

e) è disposto a raggiungere qualsiasi residenza nell'ambito della regione Abruzzi.

Allega inoltre alla presente in ordine a quanto disposto dal bando medesimo:

copia autentica del certificato in bollo del proprio titolo di studio dal quale risulti la votazione conseguita;

i seguenti altri titoli

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa a detta borsa venga inviata al seguente indirizzo (3) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data

Firma (4)

---

(1) Indicare eventuali condanne riportate.

(2) Nel caso l'aspirante sia stato temporaneamente o permanentemente dichiarato non idoneo al servizio militare, dovrà indicare l'invalidità che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(3) Indicare anche il numero di codice di avviamento postale.

(4) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(6038)

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di diciassette borse di studio riservato ad elementi residenti negl' Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale n. 28079 del 29 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1972, registro n. 5, foglio n. 159, con il quale si è provveduto alla istituzione di diciassette borse di studio di perfezionamento pratico nella direzione e gestione di cooperative agricole, della durata di anni due, riservato ad elementi residenti negli Abruzzi provvisti di titoli di studio di: laurea in giurisprudenza, scienze economiche, agraria e scienze politiche;

Visto l'art. 3 del predetto decreto ministeriale che prevede il reperimento dei candidati mediante pubblicazione di apposito bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio per il conferimento di diciassette borse di studio di perfezionamento pratico nella direzione e gestione di cooperative agricole, riservato ad elementi residenti negli Abruzzi, provvisti dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, scienze economiche, agraria e scienze politiche.

Art. 2.

Ciascuna borsa di studio di perfezionamento, della durata di anni due, sarà costituita da un assegno complessivo di L. 3.120.000 (tremilionicentoventimila) da erogare in rate mensili posticipate di L. 130.000 (centotrentamila) ciascuna e sarà fruita presso organismi cooperativi di rilevante importanza della regione Abruzzi, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al pagamento delle predette borse si provvederà mediante emissione di mandato di pagamento diretto, a favore dei beneficiari.

Ai candidati sarà rimborsato il prezzo del biglietto di viaggio di seconda classe dalla residenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e viceversa, previa consegna dello stesso.

Ai beneficiari delle borse di studio verranno, altresì, corrisposte le spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede di assegnazione dalla sede di residenza, all'inizio ed al termine della durata della borsa.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

1) non aver superato il 32° anno di età;

2) essere in possesso del diploma di laurea di cui allo art. 1;

3) essere cittadino italiano.

I requisiti di cui ai numeri 1) e 2) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali Divisione 8ª, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 20 a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui sopra, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande stesse è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

E' fatto obbligo a ciascun aspirante di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome, cognome e residenza;
2) il luogo, la data di nascita e domicilio;
3) di essere cittadino italiano;
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver provvedimenti penali in corso;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) di essere disposto a raggiungere qualunque residenza gli venga assegnata per il godimento della borsa, nell'ambito della regione Abruzzi.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti e titoli:

a) certificato in bollo, del diploma di laurea dal quale risulti la votazione conseguita;

b) titoli o documenti posseduti in relazione ad eventuali attività svolte nel settore cooperativo rilasciati dall'ente o dagli enti presso i quali il candidato ha prestato la propria opera.

I candidati prescelti saranno invitati a presentare, entro un determinato termine e a pena di decadenza, la documentazione prevista ai punti 3), 4) e 5) del presente articolo, la quale dovrà essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali e composta da due funzionari del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Eserciterà le mansioni di segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Il Ministero provvederà a comunicare agli interessati la sede ed il giorno in cui si svolgerà l'esame colloquio.

Il concorrente che per qualsiasi motivo non si presenterà a sostenere il colloquio nei giorni stabiliti, si intenderà rinunciatario.

Art. 7.

L'esame colloquio tenderà ad accertare il grado di cultura generale e le attitudini a svolgere attività cooperativistiche.

Art. 8.

Decadono dal diritto di godimento della borsa di studio i beneficiari i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo presso le sedi loro assegnate entro il termine pattuito dal Ministero della agricoltura e delle foreste, quale inizio di godimento della borsa medesima;

b) non prestino la loro attività presso tali sedi in modo continuativo e proficuo.

Il Ministero potrà sospendere o revocare il godimento della borsa di studio a coloro che, a suo insindacabile giudizio, si rendessero immeritevoli

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1972
Registro n. 8, foglio n. 64

(Schema di domanda da redigere su carta bollata possibilmente dattilografata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Direzione generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali Divisione VIII
Cooperazione agricola

ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) residente a (provincia .) chiede di essere ammesso al concorso per il conferimento di diciassette borse di studio di perfezionamento pratico nella direzione e gestione di cooperative agricole, riservato ad elementi provenienti dalla regione Abruzzi, indetto da codesto Ministero con decreto ministeriale del 20 marzo 1972.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a (provincia .), il ;

b) è cittadino italiano;

c) non ha riportato condanne penali nè ha pendenze penali; oppure (1);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: (2);

e) è disposto a raggiungere qualsiasi residenza nell'ambito della regione Abruzzi.

Allega inoltre alla presente in ordine a quanto disposto dal bando medesimo:

copia autentica del certificato in bollo del proprio titolo di studio dal quale risulti la votazione conseguita;

i seguenti altri titoli

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa a detta borsa venga inviata al seguente indirizzo (3) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data

Firma (4)

---

(1) Indicare eventuali condanne riportate.

(2) Nel caso l'aspirante sia stato temporaneamente o permanentemente dichiarato non idoneo al servizio militare, dovrà indicare l'invalidità che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(3) Indicare anche il numero di codice di avviamento postale.

(4) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(6039)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso, per titoli, ad ottantatre posti di operaio nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli operai di ruolo delle corrispondenti categorie delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, che ha, tra l'altro, aumentato la dotazione del ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile di 27 unità nella prima categoria, di 26 unità nella seconda e di 27 nella terza;

Considerato che i posti disponibili nel ruolo anzidetto, dopo aver accantonato l'aliquota stabilita dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alle assunzioni obbligatorie da effettuare senza concorso nei confronti delle categorie di riservatari ivi previste, devono essere coperti mediante concorso per titoli riservato agli operai di ruolo delle corrispondenti categorie delle altre amministrazioni dello Stato;

Considerata l'urgenza di coprire i posti anzidetti, in rapporto alle esigenze di funzionamento della direzione generale citata:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, riservato agli operai di ruolo delle corrispondenti categorie delle altre amministrazioni dello Stato, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per i posti di seguito indicati:

	Numero dei posti
	—
a) 1ª categoria: operai specializzati	17
b) 2ª categoria: operai qualificati	32
c) 3ª categoria: operai comuni	34

I candidati devono, altresì, rivestire nell'Amministrazione di appartenenza la stessa qualifica di mestiere cui aspirano per il ruolo anzidetto, secondo quanto previsto nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile I Servizio affari generali e personale Ufficio 11 personale piazzale degli Archivi 00100 Roma-Eur, la domanda di ammissione redatta in bollo, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare (allegato *A*):

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè la Amministrazione di attuale appartenenza, la qualifica di mestiere nella stessa rivestita;

8) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dalla Direzione generale dell'aviazione civile;

9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

10) la riserva di far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro settanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti relativi ai titoli di cui all'art. 3.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o del capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su di essa.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di questo ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente; tale criterio si applica anche per i documenti relativi ai titoli.

Art. 3.

I titoli posseduti dai candidati saranno valutati dalla commissione esaminatrice per un punteggio massimo complessivo di 30/30 secondo i criteri di seguito elencati:

a) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato da operaio di ruolo in altre amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, con la qualifica di «ottimo» o equivalente punti 1/30 se nella categoria di attuale appartenenza, punti 0,50/30 se in categoria immediatamente inferiore e fino ad un massimo complessivo di punti 5/30; punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di servizio prestato con la qualifica di «ottimo» od equivalente presso la Direzione generale dell'aviazione civile e fino ad un massimo di punti 1/30;

b) per corsi di addestramento professionale riguardanti la qualifica di mestiere cui aspira, di durata superiore a due mesi, frequentati da civile o da militare, con esito positivo, da punti 0,50/30 a punti 1/30 per ogni corso e fino ad un massimo complessivo di punti 4/30;

c) per il servizio militare prestato, senza demerito, con una specializzazione riguardante la qualifica di mestiere cui aspira; per ogni anno o frazione superiore a sei mesi se da sottufficiale punti 1/30, se da militare di truppa punti 0,50/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 5/30, purchè non coincidente con quello della lettera *a*);

d) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami in ruoli tecnici delle carriere di concetto, esecutiva di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, da punti 1,50/30 a punti 0,50/30 per ogni idoneità fino ad un massimo complessivo di punti 3/30;

e) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici per esami a posti di operaio presso enti pubblici od amministrazioni statali, compresa quella di appartenenza, da punti 0,25/30 a punti 0,50/30 per ogni idoneità fino ad un massimo complessivo di punti 2/30;

f) per l'attività professionale svolta, senza demerito, con qualifica di mestiere riguardante quella cui aspira e documentata con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, presso enti pubblici o aziende private, punti 1/30 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi e fino ad un massimo complessivo di punti 5/30;

g) per il diploma di scuola media inferiore da punti 1,50/30 a punti 2/30; per la frequenza con esito positivo di classi della scuola media superiore da punti 2,20/30 a punti 3,50/30; per il diploma di scuola media superiore da punti 3,70/30 a punti 5/30.

Art. 4.

Il possesso dei titoli, da valutare ai sensi dell'art. 3, dovrà essere dimostrato dal candidato facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine stabilito al n. 10) dell'art. 2, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione delle qualifiche ottenute. La copia sarà rilasciata dall'ufficio personale dell'amministrazione di appartenenza;

2) attestati, riguardanti i corsi di addestramento professionali di cui alla lettera *b*) dell'art. 3, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere interessata dallo stesso e del risultato conseguito;

3) copia od estratto del foglio matricolare, in bollo;

4) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 3, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta dei concorsi a posti di operaio;

5) attestati, con l'indicazione dei versamenti dei contributi assistenziali, riguardo all'attività professionale svolta presso enti pubblici o aziende private rilasciati dagli enti o dalle aziende con l'indicazione della qualifica di mestiere ivi rivestita, della durata dell'attività predetta e di non aver riportato sanzioni disciplinari;

6) titolo di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, in originale od in copia autenticata; quest'ultima dovrà essere in bollo.

Art. 5.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, ai sensi dell'art. 3.

Le graduatorie di merito, una per ogni qualifica di mestiere, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente comma.

Le graduatorie dei vincitori, una per ogni qualifica di mestiere, saranno formate secondo l'ordine di cui al precedente comma, applicando in caso di parità di punteggio le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quelle degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per la assunzione nel ruolo di cui all'art. 1, dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della menzionata Direzione generale e di esse sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato i vincitori, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'assunzione nel ruolo di cui sopra.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, ai sensi, del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile del 31 marzo 1969;

acutezza visiva: 10/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; correzione ammessa con lenti sferiche +3D—5D, purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a tre diottrie e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata, per tutte le qualifiche di cui all'allegato *B* salvo quella di guardiano per la quale sono richiesti 10/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore e non è ammessa la correzione con lenti per raggiungere tali minimi;

campo visivo: normale;

senso cromatico: soddisfacente, salvo che per le seguenti qualifiche di mestiere per le quali è richiesto in misura normale: guardiano, pittore, tipografo;

udito: voce afona percepita alla distanza di mt. 8 complessivamente e da non meno di mt. 2 dall'orecchio peggiore, salvo che per la qualifica di guardiano per la quale la voce afona deve essere percepita almeno alla distanza di mt. 8 da ciascun orecchio;

statura minima mt. 1,50 ad eccezione della qualifica di guardiano per la quale è stabilita in mt. 1,60.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita medica, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi; rimanendo immutata la statura minima:

8/10 complessivamente, correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè efficace e tollerata, salvo che per la qualifica di guardiano per la quale sono prescritti 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; è ammessa la correzione con qualsiasi lente sferica o cilindrica, purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a tre diottrie e sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: soddisfacente salvo che per la qualifica di guardiano per la quale è richiesto in misura normale;

udito: voce di conversazione percepita ad almeno 6 mt. complessivamente o da un solo orecchio, salvo che per la qualifica di guardiano per la quale è richiesta la percezione della voce afona alla distanza di mt. 8 complessivamente e a non meno di mt. 2 dall'orecchio peggiore.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, l'interessato dovrà far pervenire entro il termine di giorni 10 da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

L'istanza citata si considera prodotta in tempo utile anche se spedita per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Per la qualifica di conducente si applicano le particolari norme vigenti.

Saranno dichiarati non idonei coloro che, per condizioni di salute o precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà nel disimpegno incondizionato delle attribuzioni proprie della qualifica di mestiere od invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per **invalidità fisica**.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria presenteranno, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, il certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale od in copia autenticata; quest'ultima dovrà essere in bollo.

Per il termine citato valgono le disposizioni contenute nello art. 2 riguardo alla domanda di ammissione, a pena di esclusione dalla graduatoria dei vincitori.

L'amministrazione ha facoltà di conferire gli ulteriori posti disponibili alla data di approvazione delle graduatorie attribuendoli secondo l'ordine dei punteggi, nella prima categoria nella seconda soltanto per la qualifica conducente di automezzi con patente C e nella terza attribuendo metà degli ulteriori posti disponibili alla qualifica di guardiano e metà a quella di apparecchiatore telescriventista con eventuale arrotondamento a favore della prima qualifica.

Art. 6.

Le commissioni esaminatrici, una per ogni categoria di cui all'art. 1, saranno nominate con decreto ministeriale e composte come segue:

un funzionario direttivo della Direzione generale dell'aviazione civile: presidente;

due funzionari direttivi ovvero uno direttivo ed uno di concetto della predetta direzione generale: membri;

un funzionario direttivo ovvero di concetto della direzione generale stessa: segretario.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati operai nel ruolo di cui all'art. 1.

Coloro che avranno conseguito la nomina se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati, decadranno dalla nomina.

I vincitori del concorso verranno, di massima, assegnati alle sedi indicate nella tabella di cui all'allegato *B*) del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1972

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1972
Registro n. 3 bilancio Trasporti, foglio n. 272

ALLEGATO *A*

(Schema della domanda
su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Servizio I affari generali e personale Ufficio 11 personale Piazzale degli Archivi 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto ... residente in ... (provincia di ...) via ... n. ... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a n. ... posti di operaio nella ... categoria, con la qualifica di ...

A tal fine dichiara che:

1) è nato a ... (provincia di ...) il ...

2) è domiciliato in ... via ... n. ...

3) possiede la licenza della quinta classe elementare conseguita presso ... in data ...

4) non ha riportato condanne penali (*a*);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente

6) presta servizio in qualità di operaio di ruolo nella categoria con la qualifica di mestiere di presso ed ha prestato, in precedenza, servizio presso in qualità di operaio di ruolo nella categoria con la qualifica di mestiere di dal al e il rapporto predetto si è risolto per

7) s'impegna a raggiungere, in caso di nomina la sede stabilita da codesta direzione generale;

8) fa presente che le comunicazioni relative al concorso gli dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo

9) si riserva di far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda entro il termine di settanta giorni stabilito dal bando, i documenti relativi ai titoli.

Data

Firma

(Visto per la legalizzazione della firma).

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO *B*

Categoria e qualifica di mestiere	Posti	Sedi di destinazione
Operai di 1ª categoria specializzati:		
Conducenti di automezzi e trattori con patente D	17	Alghero, Bolzano, Cagliari, Falconara, Firenze, Roma, Malpensa, Olbia, Pantelleria, Rimini, Treviso
Operai di 2ª categoria qualificati (posti 32):		
Conducenti di automezzi con patente C	31	Bari, Brindisi, Bologna, Crotone, Catania, Comiso, Forlì, Genova, Grottaglie, Linate, Albenga, Malpensa, Lampedusa, Napoli, Pontecagnano, Palermo, Pisa, Ronchi dei Legionari, Rimini, Reggio Calabria, Torino, Trapani, Venezia, Verona
Elettricista circuitista	1	Roma
Operai di 3ª categoria comuni (posti 34):		
Tipografi	3	Roma
Legatore di libri	1	Roma
Cianografi	2	Roma
Muratori	3	Roma, Napoli
Falegnami	3	Roma, Napoli
Pittori edili	2	Roma, Napoli
Idraulici	3	Roma, Napoli
Elettricista circuitista	1	Roma
Guardiani	11	Alghero, Capri, Roma, Olbia, Reggio Calabria, Bolzano, Grottaglie, Cagliari, Catania, Trapani, Malpensa
Apparecchiatori telescriventisti	5	Roma, Palermo, Alghero, Cagliari, Milano

Il Ministro: VIGLIANESI

(5452)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rovereto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rovereto (Trento);

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rovereto, nell'ordine appresso indicato:

1. Bortolan dott. Mariano	punti	92,78	su 132
2. Piccoli dott. Bruno	»	92,52	»
3. Spina dott. Donato	»	81,84	»
4. D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
5. Vernuccio dott. Giovanni	»	81,35	»
6. Anania dott. Pantaleone	»	79,77	»
7. Tognazzi Luciano	»	79,23	»
8. Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
9. Vitale Francesco	»	76,33	»
10. Pace dott. Delio	»	76,05	»
11. Rollone Eusebio	»	76 —	»
12. Marassi dott. Fulvio	»	75,89	»
13. Maddalone Pasquale, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,60	»
14. Azzi dott. Palmiro	»	75,60	»
15. Mussetti Tranquillo	»	74,75	»
16. Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
17. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
18. Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
19. Porcile dott. Luciano	»	73,30	»
20. Moriconi dott. Benito	»	73,24	»
21. Pontarollo dott. Riccardo	»	72,96	»
22. Laurenza dott. Giovanni	»	72,90	»
23. Puglisi dott. Carmelo	»	72,57	»
24. Settis Rocco	»	71,89	»
25. Padovan dott. Antonio	»	71,73	»
26. Parini Antonio	»	71,66	»
27. Imboldi dott. Rocco Emilio	»	71,19	»
28. Mantelli Erminio	»	70,98	»
29. Bianchi Rodolfo	»	70,87	»
30. Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
31. De Pascale dott. Mario	»	70,18	»
32. Schioppa dott. Gino	»	70,15	»
33. De Negri dott. Enrico	»	69,99	»
34. Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
35. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
36. Faissola Giovanni	»	68,22	»
37. Barbieri dott. Silvio	»	67,98	»
38. Delli Paoli dott. Dante	»	67,83	»
39. Sperduti Michele	»	66,87	»
40. Bernarello dott. Ottavio	»	66,20	»
41. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
42. Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
43. Stenghele Giuseppe	»	64,89	»
44. Amistani Elio	»	64,80	»
45. Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
46. Agnoli Mario	»	61,62	»
47. Ridolfo Francesco	»	60,97	»
48. Giopp Alberto	»	60,75	»
49. Pacifici Luigi	»	60,66	»
50. Narducci Fiorenzo	»	60 —	»
51. Persoglio Domenico	»	58,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(5666)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Isola del Liri

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Isola del Liri (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale in data 19 febbraio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Isola del Liri, nell'ordine appresso indicato:

1.	Lalli dott. Manlio	punti	81,64	su 132
2.	Seclì dott. Ernesto	»	81,53	»
3.	Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
4.	Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
5.	Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
6.	Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
7.	Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
8.	Magnani Giovanni	»	76,89	»
9.	Milanesi dott. Luigi	»	76,85	»
10.	Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
11.	Grillo dott. Roberto	»	76,02	»
12.	Maddalone Pasquale	»	75,60	»
13.	Caruana Salvatore	»	75,50	»
14.	Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
15.	Moriconi dott. Benito	»	75,24	»
16.	Tollis Camillo	»	74,93	»
17.	Boianelli dott. Fernando	»	74,73	»
18.	Ventriglia dott. Giovanni	»	74,27	»
19.	De Negri dott. Errico	»	73,99	»
20.	Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
21.	Mantelli Erminio	»	72,98	»
22.	Capitanelli dott. Nerino	»	72,62	»
23.	Lauletta dott. Angelo	»	72,51	»
24.	De Pascale dott. Mario	»	72,43	»
25.	Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
26.	Settis Rocco	»	71,89	»
27.	Parini Antonio	»	71,66	»
28.	Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
29.	Filippi dott. Davide	»	70,95	»
30.	Tinterri Otello	»	70,89	»
31.	Panuccio dott. Rocco	»	70,64	»
32.	Facchini Mario	»	69,72	»
33.	Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
34.	Alberti Pietro	»	69,46	»
35.	Italiano dott. Francesco	»	69,42	»
36.	Laspia dott. Antonino	punti	69,18	su 132
37.	Franzolin Candido	»	68,62	»
38.	Ciccone dott. Saverio	»	67,91	»
39.	Piscitelli Ferruccio	»	66,54	»
40.	Ciampa Pietro	»	64,88	»
41.	Trullo Antonio	»	63,76	»
42.	Simonelli William	»	60,68	»
43.	Giglioli dott. Alfonso	»	58,46	»
44.	Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(5665)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4249 del 6 settembre 1971 con il quale furono dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1969;

Atteso che si rende necessario procedere alla variante del decreto di dichiarazione dei vincitori, a seguito dell'avvenuta rinuncia di alcuni candidati e della conseguente manifestazione di gradimento da parte di altri candidati dichiarati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Topi Giancarlo: Borgo S. Lorenzo, capoluogo;
2) Righi Edo: S. Donato di Tavarnelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Firenze, addì 22 marzo 1972

Il medico provinciale: CIOFFI

(5460)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.